

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3768 del 19/07/2018
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - L.R. n.13/2015 e D.G.R. n.1795/2016 - Azienda Agricola Mordenti Germano - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 735 del 05/03/2015 e s.m.i. rilasciata per l'attivita' IPPC esistente di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6 lettera a) All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sito in comune di Alfonsine, Localita' Taglio Corelli, Via Torretta, n.52. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'A.I.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3921 del 19/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

Oggetto: D.LGS. N.152/2006 E S.M.I., PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N.21/2004 E S.M.I. - L.R. N.13/2015 – D.G.R. N.1795/2016 - **AZIENDA AGRICOLA MORDENTI GERMANO - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE** N. 735 DEL 05/03/2015 E S.M.I. RILASCIATA PER L'ATTIVITA' IPPC ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO AVICOLO (PUNTO 6.6 LETTERA a) ALL. VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.) SITO IN COMUNE DI ALFONSINE, LOCALITA' TAGLIO CORELLI, VIA TORRETTA, N.52.

**AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A.**

IL DIRIGENTE

**VISTA** la comunicazione di modifica dell'AIA n.735 del 05/03/2015 e s.m.i., presentata tramite Portale IPPC-AIA in data 13/04/2018 (PGRA/2018/4918 del 16/04/2018), ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., dal gestore **Azienda Agricola Mordenti Germano**, con sede legale in comune di Alfonsine, via Degli Orsini n.55 (P.IVA 01138760390) relativa alla tipologia di stabulazione da adottare nei capannoni n.1, n. 2 e n.3 per l'allevamento di galline ovaiole nell'installazione IPPC sita in comune di Alfonsine, località Taglio Corelli, via Torretta n. 52;

### **RICHIAMATI:**

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il Regolamento regionale 15 Dicembre 2017 n.3 emanato con Decreto di Giunta Regionale n. 209 del 15/12/2017, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 recante disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21/02/2017;
- i documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

#### **VISTI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 13688/2018, emerge che:

- nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, con provvedimento n. 735 del 05/03/2015 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, è stata rilasciato il Riesame con Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del titolo III-bis, della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Azienda Agricola Mordenti Germano, in qualità di gestore, avente sede legale in comune di Alfonsine, via Degli Orsini n.55 (P.IVA 01138760390), per la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività di allevamento intensivo avicolo di cui al punto 6.6. lettera a) dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nell'installazione IPPC sita in comune di Alfonsine, località Taglio Corelli, via Torretta n. 52, con potenzialità massima autorizzata pari a 160.000 pollastre e 518.904 galline ovaiole;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1855 del 15/06/2016 del Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Ravenna, è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale

n. 735 del 05/03/2015 per modifica del progetto relativo allo scarico di acque reflue e alla gestione degli effluenti prodotti;

- in data 13/04/2018 il gestore Azienda Agricola Mordenti Germano ha presentato, tramite il portale Regionale IPPC-AIA la comunicazione di modifica dell'A.I.A. n. 735 del 05/03/2015 e s.m.i. (acquisita al PGRA/2018/4918 del 16/04/2018), ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dando evidenza dell'avvenuto versamento delle relative spese istruttorie pari a euro 250,00 (duecentocinquanta,00) versate in data 21/01/2016;

La modifica proposta riguarda l'aggiornamento del conteggio della superficie utile di stabulazione dei fabbricati n.1, n.2 e n.3, nel caso di trasformazione del sistema di stabulazione da "colonie arricchite" a "voliera", in conformità alla vigente norma sul benessere delle galline ovaiole (Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999), la quale prevede una serie di nuove superfici utilizzabili (ad esempio i balconi esterni) permettendo l'inserimento di più capi rispetto a quanto previsto al momento del rilascio dell'AIA vigente. A seguito di ciò, la potenzialità massima dei singoli capannoni (fabbricati n.1, n.2 e n.3) nel caso dell'installazione del sistema a voliera, passa da 130.698 capi (galline ovaiole) a 144.714 galline ovaiole (per il fabbricato n. 1 con installazione di voliera "Valli") e a 157.734 galline ovaiole (per i fabbricati n.2 e n.3 con installazione di voliera "Omaz"). La potenzialità massima già autorizzata in caso di utilizzo dei succitati sistemi a "colonie arricchite" rimane invariata pari a 158.760 capi (galline ovaiole) per ogni capannone.

- al momento del rilascio dell'AIA, la norma sul benessere delle galline ovaiole prevedeva l'utilizzo di spazi più ridotti, per cui nella trasformazione del sistema di stabulazione previsto nei capannoni n.1, n.2 e n.3 da "colonie arricchite" a "voliera" la potenzialità massima dei singoli capannoni diminuiva da 158.760 capi a 130.698 capi, come descritto nel paragrafo "Sistema di Stabulazione" al capitolo C1.3.3 Assetto modificato, dell'AIA n. 735 del 05/03/2015 e s.m.i.;
- il parere Prot. n. 145470 del 03/07/2017 espresso dall'Azienda AUSL della Romagna – Servizio veterinario, definisce, per la struttura di stabulazione scelta per il fabbricato n. 1, riguardante il sistema a terra "in voliera" per l'allevamento di galline ovaiole, una potenzialità massima pari a 144.714 capi, in ragione dell'applicazione della Direttiva del Consiglio europeo 1999/74/CE;
- il parere Prot. n. 16095 del 19/01/2018 espresso dall'Azienda AUSL della Romagna – Servizio veterinario, definisce, per la struttura di stabulazione scelta per il fabbricato n. 2 e n.3, riguardante il sistema a terra "in voliera" per l'allevamento di galline ovaiole, una potenzialità massima pari a 157.734 capi per ciascun fabbricato, in ragione dell'applicazione della Direttiva del Consiglio europeo 1999/74/CE;
- la variazione proposta dal gestore non incide sugli aspetti ambientali e gestionali già valutati, in particolare:
  - a) la modifica non prevede un aumento della potenzialità massima già autorizzata;
  - b) non è previsto l'incremento delle emissioni in atmosfera, né dei consumi, rispetto a quanto già valutato e autorizzato;
  - c) non è previsto l'incremento di sorgenti sonore. In particolare l'allestimento dei fabbricati n.2 e n.3 prevede l'installazione di n. 50 ventilatori come da autorizzazione AIA n. 735 del 05/03/2015 e s.m.i.;
  - d) vengono applicate le migliori tecnologie definite nel Documento BAT Conclusions relativamente alla gestione alimentare e uso efficiente dell'energia;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 735 del 05/03/2015 e s.m.i.

**CONSIDERATO** che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

**VISTA** la nota circolare Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 con cui il MATTM ha recentemente diramato primi indirizzi per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di IPPC recata dal Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

**SI INFORMA** che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Collaboratore Tecnico Professionale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, individuato per la pratica ARPAE n.8119/2018;

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

## DISPONE

1. **di considerare** la modifica proposta, riportata nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell’AIA n. 735 del 05/03/2015 e s.m.i.** ;
2. **di rilasciare all’Azienda Agricola Mordenti Germano**, in qualità di gestore, con sede legale in comune di Alfonsine, via Degli Orsini n.55 (P.IVA 01138760390), **l’aggiornamento per modifica non sostanziale dell’AIA n.735 del 05/03/2015 e s.m.i.**, per lo svolgimento dell’attività IPPC di allevamento intensivo avicolo di cui al punto 6.6. lettera a) dell’allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. nell’installazione sita in comune di Alfonsine, località Taglio Corelli, via Torretta n. 52, avente potenzialità massima pari 160.000 pollastre e 518.904 galline ovaiole;
3. **di aggiornare l’AIA n. 735 del 05/03/2015 e s.m.i. per:**
  - aggiornamento del conteggio della potenzialità massima dei fabbricati n.1, n.2 e n.3 in caso di trasformazione del sistema di stabulazione da “gabbie arricchite” a “voliera”, in ragione dell’applicazione della Direttiva del Consiglio europeo 1999/74/CE sulla protezione delle galline ovaiole, senza modifica della potenzialità massima autorizzata con AIA n.735 del 05/03/2015 e s.m.i.;
  - flessibilità nell’utilizzo di entrambi i sistemi di stabulazione “gabbie arricchite” e “voliera”.
4. **di apportare** al provvedimento n. 735 del 05/03/2015 e s.m.i., rilasciato alla Azienda Agricola Mordenti Germano, in qualità di gestore, le seguenti **modifiche all’allegato parte integrante del provvedimento autorizzativo:**
  - Nell’Allegato, parte integrante del provvedimento, alla sezione C – Sezione di Valutazione integrata ambientale, capitolo C.1.3.3) Assetto modificato, il seguente paragrafo “Sistema di Stabulazione”:

*“Lo stato di progetto comporta le seguenti modifiche al sistema di stabulazione, che non sarà il medesimo per tutti e 5 i capannoni.  
I capannoni 1, 2 e 3 saranno adibiti a galline ovaiole e sarà previsto un sistema a colonie arricchite costituito da n. 6 file di batterie su 7 piani. I piani saranno divisi da un camminamento intermedio: 4 piani inferiori e 3 piani superiori. La capacità massima per ogni capannone sarà di 158.760 capi e quella effettiva di 158.000 capi.  
Si precisa inoltre che tale sistema può essere trasformato in voliera conforme alla Direttiva del Consiglio Europeo 1999/74/CE con una capacità massima per ogni capannone di 130.698 capi.  
Il capannone 4 sarà adibito a galline ovaiole e sarà previsto un sistema a colonie arricchite progettato nel rispetto della Direttiva 1999/74/CE del Consiglio Europeo del 19 luglio 1999 sul benessere delle ovaiole. La capacità massima è di 42.624 e quella effettiva sarà di 40.000 capi.  
Il capannone 5 sarà adibito a pollastre e sarà mantenuto l’attuale sistema di gabbie con una consistenza effettiva di 160.000 capi.”*

viene sostituito da quanto di seguito riportato:

*“Lo stato di progetto comporta le seguenti modifiche al sistema di stabulazione, che non sarà il medesimo per tutti e 5 i capannoni.  
Nei capannoni n.1, n.2 e n.3 saranno allevate galline ovaiole con applicazione di un sistema a colonie arricchite (trasformabile in “voliera”) costituito da n. 6 file di batterie su 7 piani. I piani saranno divisi da un camminamento intermedio: 4 piani inferiori e 3 piani superiori. La capacità massima per ogni capannone sarà di 158.760 capi e quella effettiva di 158.000 capi.  
Nel caso di trasformazione in “voliera” il gestore è comunque tenuto al rispetto della potenzialità massima autorizzata, ponendo attenzione al rispetto della norma sul benessere animale e protezione delle galline ovaiole (Direttiva del Consiglio Europeo 1999/74/CE).  
Il capannone 4 sarà adibito a galline ovaiole e sarà previsto un sistema a colonie arricchite progettato nel rispetto della Direttiva 1999/74/CE del Consiglio Europeo del 19 luglio 1999 sul benessere delle ovaiole. La capacità massima è di 42.624 e quella effettiva sarà di 40.000 capi.  
Il capannone 5 sarà adibito a pollastre e sarà mantenuto l’attuale sistema di gabbie con una consistenza effettiva di 160.000 capi.”*

5. **di stabilire** che il gestore, dovrà dare comunicazione tramite PEC a questa Agenzia – SAC di Ravenna, della data di ultimazione degli interventi previsti per l’allestimento dei fabbricati n.1, n.2 e n.3, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, e della data di attivazione degli stessi con inserimento dei capi, almeno 30 giorni prima dell’avvio del ciclo produttivo;
6. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con provvedimento n. 735 del 05/03/2015 e s.m.i.;
7. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione** n. 735 del 05/03/2015 e s.m.i. **al 05/03/2025**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dall’art. 29-octies, commi 3 e 4 del D.Lgs 152/2006 e smi;
8. **di trasmettere**, ai sensi dell’art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore interessato;  
  
Copia del presente provvedimento è altresì trasmesso, tramite SUAP, agli uffici interessati dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e all’Azienda USL della Romagna – Servizio Veterinario, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
9. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
10. **di rendere noto** che, ai sensi dell’art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell’art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia dell’AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia ([www.arpa.e.it](http://www.arpa.e.it)) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2

DICHIARA che:

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**